

La Banca, difesa congiuntamente dall' Avv. CARLA DEHO' dello **STUDIO LEGALE DEHO' MASSERELLI** e dal consulente tecnico della Banca, D.ssa Silvana MASCELLARO di **SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS)**, ha ottenuto due importanti riconoscimenti per l'intero ceto bancario.

Il Tribunale di Monza nella recente sentenza **n. 326 del 14.02.2019, resa in materia di diritto bancario e rapporti con il fideiussore**, ha delineato alcuni **importanti profili sia in materia di prova, che di rapporti tra l'obbligazione del debitore principale e del garante** che aveva a suo tempo sottoscritto con l'Istituto di Credito una garanzia fideiussoria *omnibus*.

Il Magistrato lombardo ha dedicato importanti rilievi in merito al rapporto tra obbligazione principale e quella di garanzia, nell'ambito di un contratto di fideiussione *omnibus*.

Il Tribunale ha, infatti, rilevato con chiarezza che **il rapporto tra l'obbligazione principale e quella di garanzia non resta vanificato dalla scelta processuale di agire nei confronti del debitore principale per una sola parte del credito**, dal momento che l'accessorietà della fideiussione attiene alla fonte dell'obbligazione, non all'accertamento del credito verso i coobbligati.

Infatti, l'obbligazione fideiussoria è considerata di natura accessoria solo in quanto presuppone l'obbligazione principale del debitore, di cui garantisce l'adempimento, posto che il suo oggetto, per la sorte capitale e per gli accessori, è identico a quello dell'obbligazione principale.

Ne deriva che l'obbligazione riguardante il pagamento del debito, pur derivando da fonti negoziali distinte, ma idonee a far sorgere il vincolo solidale, come sancito dall'art. 1944, 1° comma, cod. civ., ben può essere scissa tra i coobbligati e legittima il creditore ad agire anche separatamente nei loro confronti, allorché si siano realizzate le condizioni di operatività della responsabilità contrattuale che, per quanto riguarda il rapporto fideiussorio dipendente, presuppone il verificarsi dell'inadempimento dell'obbligato principale (cfr. Cass. n.3028 del 15/02/2005).

La relazione di accessorietà dell'obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale non esclude, quindi, la reciproca autonomia delle due obbligazioni e si traduce sul piano processuale nella non configurabilità del litisconsorzio necessario tra creditore, debitore principale e fideiussore. L'obbligazione solidale non fa sorgere un rapporto unico ed inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì un mero litisconsorzio facoltativo in cause scindibili e, conseguentemente, rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, per cui è consentito al creditore di ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito.

Non è, pertanto, necessario che il creditore, per impedire l'estinzione della garanzia, proponga le sue istanze innanzitutto contro il debitore principale, potendo egli rivolgersi indifferentemente nei confronti del debitore principale o del fideiussore.

L'inadempimento dell'obbligato principale e l'entità del debito, dunque, nel rapporto processuale contro il garante, sono accertabili autonomamente nell'ambito del solo rapporto di garanzia ove il pagamento sia richiesto al fideiussore, senza necessità di preventivo accertamento nei confronti del debitore principale.

La garanzia, poi, avrà efficacia fermi restando i limiti quantitativi della garanzia da ciascun fideiussore rilasciata, cioè purché non venga superato l'ammontare complessivo del debito garantito.

Il magistrato lombardo **ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo presentata dal garante.**